

# Gazzetta ufficiale

# L 200

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

55° anno  
27 luglio 2012

Sommario

### II Atti non legislativi

#### ACCORDI INTERNAZIONALI

2012/434/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2012, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall'attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l'UE e la Russia** ..... 1

2012/435/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2012, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l'introduzione o l'aumento dei dazi all'esportazione sulle materie prime** ..... 2

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 685/2012 della Commissione, del 24 luglio 2012, recante divieto di pesca della molva azzurra nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola** ..... 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018 <sup>(1)</sup>** ..... 5

Prezzo: 3 EUR

(segue)

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..... 11

Regolamento di esecuzione (UE) n. 688/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di luglio 2012 ..... 13

DECISIONI

2012/436/PESC:

★ **Decisione EUCAP SAHEL Niger/1/2012 del Comitato politico e di sicurezza, del 17 luglio 2012, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea in Niger (EUCAP SAHEL Niger) ..... 17**

2012/437/PESC:

★ **Decisione EU BAM Rafah/2/2012 del Comitato politico e di sicurezza, del 24 luglio 2012, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) *ad interim* ..... 18**

2012/438/UE:

★ **Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2012, relativa alla nomina di un membro titolare finlandese del Comitato economico e sociale europeo ..... 19**

2012/439/UE:

★ **Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2012, relativa alla nomina di un membro titolare lituano del Comitato economico e sociale europeo ..... 20**


★ **Decisione 2012/440/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2012, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani ..... 21**

---

IV *Atti adottati prima del 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom*

2012/441/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2009, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea ..... 24**



## II

(Atti non legislativi)

## ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2012

**relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall'attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l'UE e la Russia**

(2012/434/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91, 100, paragrafo 2, e 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla decisione 2012/107/UE del Consiglio <sup>(1)</sup>, l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall'attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l'UE e la Russia («l'accordo») è stato firmato in data 16 dicembre 2011, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(2) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall'attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l'UE e la Russia è approvato a nome dell'Unione <sup>(2)</sup>.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'accordo per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo <sup>(3)</sup>.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

A. D. MAVROYIANNIS

<sup>(1)</sup> GU L 57 del 29.2.2012, pag. 43.

<sup>(2)</sup> L'accordo è stato pubblicato nella GU L 57 del 29.2.2012, pag. 44, assieme alla decisione relativa alla firma.

<sup>(3)</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2012

**relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l'introduzione o l'aumento dei dazi all'esportazione sulle materie prime**

(2012/435/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla decisione 2012/108/UE <sup>(1)</sup>, l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l'introduzione o l'aumento dei dazi all'esportazione sulle materie prime («l'accordo») è stato firmato in data 16 dicembre 2011, con riserva della sua conclusione.

(2) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l'introduzione o l'aumento, dei dazi all'esportazione sulle materie prime è approvato a nome dell'Unione <sup>(2)</sup>.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo stesso <sup>(3)</sup>.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

A. D. MAVROYIANNIS

<sup>(1)</sup> GU L 57 del 29.2.2012, pag. 52.

<sup>(2)</sup> L'accordo è stato pubblicato nella GU L 57 del 29.2.2012, pag. 53, assieme alla decisione relativa alla firma.

<sup>(3)</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 685/2012 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2012

### recante divieto di pesca della molva azzurra nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali <sup>(2)</sup>, fissa i contingenti per il 2012.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2012.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### **Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

#### Articolo 2

##### **Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

#### Articolo 3

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi  
e della pesca*

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.

## ALLEGATO

N.	8/T&Q
Stato membro	Spagna
Stock	BLI/5B67-
Specie	Molva azzurra ( <i>Molva dypterygia</i> )
Zona	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII
Data	12.6.2012

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 686/2012 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 2012****che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Per le sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018 è opportuno ripartire la valutazione delle procedure di rinnovo tra gli Stati membri, designando un relatore e un correlatore per ogni sostanza attiva. Tale ripartizione va effettuata in modo tale da raggiungere un equilibrio per quanto riguarda la distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri.

- (2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione di ciascuna sostanza attiva di cui alla prima colonna dell'allegato è assegnata a uno Stato membro relatore, indicato nella seconda colonna di tale allegato, e a uno Stato membro correlatore, indicato nella terza colonna di detto allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2012

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

## ALLEGATO

Sostanza attiva	Stato membro relatore	Stato membro correlatore
1-metil-ciclopropene	UK	PT
2,4-DB	BE	EL
Acetamiprid	NL	ES
Alfa cipermetrina	BE	EL
Amidosulfuron	FI	HR
<i>Ampelomyces quisqualis</i> Ceppo: AQ 10	FR	DE
<i>Bacillus subtilis</i> (Cohn 1872) Ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713	DE	DK
Beflubutamid	DE	LT
Benalaxil	RO	PT
Benthiavalicarb	PL	FR
Acido benzoico	HU	NL
Beta-ciflutrin	DE	HU
Bifenazato	SE	IT
Bifenox	PL	BE
Bitertanolo	SE	CZ
Boscalid	SK	FR
Bromoxinil	FR	DE
Captano	AT	IT
Carbendazina	DE	SI
Carfentrazone etile	BE	FR
Carvone	NL	SE
Cloridazon	DE	PL
Clorotalonil	NL	BE
Clorotoluron	BG	FR
Clorprofam	NL	ES
Clorpirifos	ES	PL
Clorpirifos metile	ES	PL
Clodinafop	EL	DE
Clofentezina	ES	NL
Clomazone	DK	DE
Clopiralid	FI	PL
Clotianidin	DE	ES

Sostanza attiva	Stato membro relatore	Stato membro correlatore
<i>Coniothyrium minitans</i> Ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660)	NL	EE
Composti del rame	FR	DE
Ciazofamid	FR	LV
Ciflutrin	DE	HU
Cipermetrina	BE	DE
Ciprodinil	FR	BG
Daminozide	CZ	HU
Deltametrina	UK	AT
Desmedifam	FI	DK
Dicamba	DK	RO
Diclorprop-P	IE	PL
Difenoconazolo	ES	UK
Diflubenzurone	EL	SK
Diflufenican	UK	CZ
Dimetenamid-P	DE	BG
Dimetoato	IT	BG
Dimetomorf	PL	DE
Dimossistrobina	HU	IE
Diuron	DE	DK
Etefon	NL	PL
Etofumesate	AT	DK
Etoprofos	IT	IE
Etossisulfuron	IT	AT
Etoxazolo	EL	UK
Fenamidone	CZ	FR
Fenamifos	EL	CY
Fenoxaprop-P	AT	FI
Fenpropidin	CZ	DE
Fipronil	AT	NL
Flazasulfuron	ES	FR
Fludioxonil	FR	ES

Sostanza attiva	Stato membro relatore	Stato membro correlatore
Flufenacet	PL	FR
Fluoxastrobin	UK	CZ
Flurtamone	CZ	IE
Folpet	AT	IT
Foramsulfuron	FI	SK
Forclorfenuron	ES	EL
Formentanato	ES	EL
Fosetil	FR	EE
Fostiazato	DE	EL
<i>Gliocladium catenulatum</i> Ceppo: J1446	HU	NL
Glufosinato	DE	FR
Imazamox	FR	IT
Imazaquin	BE	IE
Imazosulfuron	SI	FI
Indoxacarb	FR	ES
Iodosulfuron	SE	FI
Iossinilo	FR	AT
Iprodione	FR	BE
Isoxaflutolo	IT	SI
Laminarina	NL	FR
Lenacil	BE	AT
Linuron	IT	DE
Idrazide maleica	DK	BE
Mancozeb	UK	EL
Manebe	IT	UK
MCPA	PL	NL
MCPB	PL	NL
Mecoprop	PL	IE
Mecoprop-P	PL	IE
Mepanipirim	BE	EL
Mesosulfuron	FR	PL
Mesotrione	UK	BE
Metconazolo	BE	UK

Sostanza attiva	Stato membro relatore	Stato membro correlatore
Metiocarb	UK	DE
Metossifenozone	UK	SK
Metiram	IT	UK
Metrafenone	LV	SK
Metribuzin	EE	DE
Milbemectin	DE	NL
Molinate	EL	PT
Nicosulfuron	LV	NL
Oxadiargil	PL	IT
Ossadiazone	IT	ES
Oxamil	IT	FR
Oxasulfuron	IT	AT
<i>Paecilomyces lilacinus</i> (Thom) Samson 1974 ceppo 251 (AGAL: n. 89/030550)	HU	NL
Pendimetalin	NL	ES
Petoxamide	AT	CZ
Femmedifam	FI	DK
Fosmet	ES	EL
Picloram	PL	CZ
Picoxistrobin	CZ	RO
Pirimicarb	UK	SE
Pirimifosmetile	UK	FR
Propamocarb	PT	BE
Propiconazolo	FI	UK
Propineb	IT	RO
Propoxycarbazone	SE	EE
Propizamide	SE	UK
Prosulfocarb	PT	SE
Protioconazolo	UK	FR
<i>Pseudomonas chlororaphis</i> Ceppo: MA 342	NL	DK
Piraclostrobin	DE	HU
Pirimetanil	CZ	AT
Piriprossifen	NL	ES
Quinoclamine	SE	DE

Sostanza attiva	Stato membro relatore	Stato membro correlatore
Chinossifen	UK	AT
Rimsulfuron	SI	FI
Siltiofam	IE	BE
S-metolaclor	DE	FR
Spinosad	NL	FR
Virus della poliedrosi nucleare di <i>spodoptera exigua</i>	HU	NL
Tepralossidim	ES	PL
Tiacloprid	UK	DE
Tiametoxam	FR	ES
Tiofanato metile	SE	FI
Tiram	FR	BE
Tolclofos-metile	SE	DK
Tribenuron	SE	LV
Triclopir	PL	HU
Triflossistrobina	UK	EL
Trinexapac	LT	LV
Triticonazolo	AT	UK
Tritosulfuron	SI	AT
Warfarin	SE	DE
Ziram	IT	MT
Zoxamide	LV	FR

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 687/2012 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 2012****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	TR	95,4
	ZZ	95,4
0709 93 10	TR	97,8
	ZZ	97,8
0805 50 10	AR	75,7
	TR	89,0
	UY	97,3
	ZA	101,8
	ZZ	91,0
0806 10 10	EG	190,5
	IL	121,6
	MA	254,1
	TR	165,1
	ZZ	182,8
0808 10 80	AR	162,2
	BR	99,1
	CL	103,5
	NZ	123,2
	US	145,9
	UY	52,1
	ZA	107,0
	ZZ	113,3
0808 30 90	AR	159,7
	CL	124,9
	NZ	175,8
	ZA	95,2
	ZZ	138,9
0809 10 00	AR	124,4
	TR	170,0
	ZZ	147,2
0809 29 00	TR	341,6
	ZZ	341,6
0809 30	TR	175,5
	ZZ	175,5
0809 40 05	BA	70,8
	IL	84,6
	ZZ	77,7

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 688/2012 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 2012****relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di luglio 2012**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità dell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.
- (2) Il sottoperiodo del mese di luglio è il terzo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 e il secondo per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del medesimo regolamento di esecuzione.
- (3) Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4154 — 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2012 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo

regolamento di esecuzione hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.

- (4) Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2012 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.
- (5) Occorre inoltre fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166.
- (6) Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4154 — 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2012, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*  
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

---

## ALLEGATO

**Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di luglio 2012 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011**

a) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2012	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di settembre 2012 (in kg)
Stati Uniti	09.4127	— <sup>(1)</sup>	12 327 801
Thailandia	09.4128	— <sup>(1)</sup>	1 716 114
Australia	09.4129	— <sup>(1)</sup>	811 500
Altre origini	09.4130	— <sup>(2)</sup>	227

<sup>(1)</sup> Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

<sup>(2)</sup> Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.

b) Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2012	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di ottobre 2012 (in kg)
Tutti i paesi	09.4148	— <sup>(1)</sup>	1 634 000

<sup>(1)</sup> Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

c) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2012
Thailandia	09.4149	— <sup>(1)</sup>
Australia	09.4150	— <sup>(2)</sup>
Guyana	09.4152	— <sup>(2)</sup>
Stati Uniti	09.4153	— <sup>(2)</sup>
Altre origini	09.4154	1,470237 %

<sup>(1)</sup> Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

<sup>(2)</sup> Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

d) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2012	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di settembre 2012 (in kg)
Thailandia	09.4112	— <sup>(1)</sup>	76 317
Stati Uniti	09.4116	— <sup>(1)</sup>	65 072
India	09.4117	— <sup>(1)</sup>	7 985
Pakistan	09.4118	— <sup>(1)</sup>	29 077
Altre origini	09.4119	— <sup>(1)</sup>	235 183
Tutti i paesi	09.4166	0,835139 %	0

<sup>(1)</sup> Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.

## DECISIONI

**DECISIONE EUCAP SAHEL NIGER/1/2012 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA  
del 17 luglio 2012  
relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea in Niger (EUCAP SAHEL Niger)  
(2012/436/PESC)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

*Articolo 1*

vista la decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea in Niger <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

Il Colonnello Francisco ESPINOSA NAVAS è nominato capo della missione dell'Unione europea in Niger (EUCAP SAHEL Niger) per un periodo di 12 mesi.

considerando quanto segue:

*Articolo 2*

(1) Con l'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2012/392/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza, conformemente all'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti ai fini del controllo politico e della direzione strategica della missione EUCAP SAHEL Niger, compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2012

(2) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di nominare il Colonnello Francisco ESPINOSA NAVAS capo della missione EUCAP SAHEL Niger,

*Per il Comitato politico e di sicurezza*  
*Il presidente*  
O. SKOOG

---

<sup>(1)</sup> GU L 187, del 17.7.2012, pag. 48.

**DECISIONE EU BAM RAFAH/2/2012 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**  
**del 24 luglio 2012**  
**che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il**  
**valico di Rafah (EU BAM Rafah) *ad interim***

(2012/437/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'azione comune 2005/889/PESC, il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione EU BAM Rafah, compresa, in particolare, la decisione relativa alla nomina del capomissione.
- (2) Il 3 luglio 2012, con decisione 2012/382/PESC <sup>(2)</sup> il CPS, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), ha nominato il sig. Davide PALMIGIANI capo della missione EU BAM Rafah *ad interim* per il periodo dal 1° luglio 2012 al 31 luglio 2012.

- (3) L'AR ha proposto di prorogare il mandato del sig. Davide PALMIGIANI quale capo della missione EU BAM Rafah *ad interim* per un ulteriore periodo di due mesi, dal 1° agosto 2012 al 30 settembre 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il mandato del sig. Davide PALMIGIANI quale capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) *ad interim* è prorogato fino al 30 settembre 2012.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° agosto 2012.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012

*Per il Comitato politico e di sicurezza*  
*Il presidente*  
O. SKOOG

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU L 186 del 14.7.2012, pag. 30.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 24 luglio 2012**  
**relativa alla nomina di un membro titolare finlandese del Comitato economico e sociale europeo**  
(2012/438/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

vista la proposta del governo finlandese,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 <sup>(1)</sup>.
- (2) Un seggio di membro titolare del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Reijo PAANANEN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il sig. Pekka RISTELÄ, consulente per gli affari internazionali della SAK (Organizzazione centrale dei sindacati finlandesi) è nominato membro titolare del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
A. D. MAVROYIANNIS

---

<sup>(1)</sup> GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 24 luglio 2012**  
**relativa alla nomina di un membro titolare lituano del Comitato economico e sociale europeo**  
(2012/439/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

vista la proposta del governo lituano,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 <sup>(1)</sup>.
- (2) Un seggio di membro titolare del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Zenonas Rokus RUDZIKAS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il sig. Vitas MAČIULIS, consulente aziendale presso il Centro lituano di fisica e tecnologia (CPST), membro del consiglio direttivo dell'Associazione lituana per l'energia fotovoltaica e le aziende fotovoltaiche (PTBA), è nominato membro titolare del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

A. D. MAVROYIANNIS

---

<sup>(1)</sup> GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8.

**DECISIONE 2012/440/PESC DEL CONSIGLIO****del 25 luglio 2012****che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2011 l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) ha presentato, anche a nome della Commissione, un comunicato congiunto al Parlamento europeo e al Consiglio intitolato «Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione europea — Verso un approccio più efficace».
- (2) Il 25 giugno 2012 il Consiglio ha adottato il quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia.
- (3) Dovrebbe pertanto essere nominato un rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per i diritti umani per rafforzare l'efficacia e la visibilità della politica dell'Unione in materia di diritti umani e contribuire all'attuazione dei suoi obiettivi, a sostegno e senza pregiudizio del ruolo dell'AR, conformemente al trattato, quale rappresentante dell'Unione sulle questioni di politica estera e di sicurezza comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Nomina**

Il sig. Stavros LAMBRINIDIS è nominato RSUE per i diritti umani fino al 30 giugno 2014. Il mandato dell'RSUE può terminare anticipatamente, qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell'AR.

*Articolo 2***Obiettivi politici**

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in materia di diritti umani, stabiliti nel trattato, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché nel quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia e nel piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia:

- a) rafforzare l'efficacia, la presenza e la visibilità dell'Unione per la protezione e promozione dei diritti umani, in particolare approfondendo la cooperazione e il dialogo politico

dell'Unione con i paesi terzi, i partner pertinenti, le imprese, la società civile e le organizzazioni internazionali e regionali, nonché agendo nei pertinenti consessi internazionali;

- b) potenziare il contributo dell'Unione al rafforzamento della democrazia e della costruzione istituzionale, dello Stato di diritto, del buon governo, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutto il mondo;
- c) migliorare la coerenza dell'azione dell'Unione in materia di diritti umani e l'inclusione dei diritti umani in tutti i settori dell'azione esterna dell'Unione.

*Articolo 3***Mandato**

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

- a) contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani, in particolare il quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, anche formulando raccomandazioni a tale riguardo;
- b) contribuire all'attuazione degli orientamenti, strumenti e piani d'azione dell'Unione sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale;
- c) rafforzare il dialogo con i governi dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali e regionali in materia di diritti umani, nonché con le organizzazioni della società civile e altri attori pertinenti al fine di garantire l'efficacia e la visibilità della politica dell'Unione in materia di diritti umani;
- d) contribuire ad una maggiore coerenza delle politiche e azioni dell'Unione nel campo della protezione e promozione dei diritti umani, segnatamente apportando contributi alla formulazione di politiche pertinenti dell'Unione.

*Articolo 4***Esecuzione del mandato**

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3. L'RSUE opera in pieno coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi uffici competenti per assicurare la coerenza del rispettivo operato nel campo dei diritti umani.

#### Articolo 5

##### Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE fino al 30 giugno 2013 è pari a 712 500 EUR.

2. L'importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo del mandato dell'RSUE è deciso dal Consiglio.

3. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

4. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

#### Articolo 6

##### Costituzione e composizione della squadra

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale che lavori con l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione interessati o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'hanno distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

#### Articolo 7

##### Sicurezza delle informazioni classificate dell'UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 8

##### Accesso alle informazioni e supporto logistico

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretario generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2. Le delegazioni dell'Unione e le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico all'RSUE.

#### Articolo 9

##### Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato e in funzione della situazione di sicurezza nel paese interessato, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e preveda un piano di emergenza e un piano di evacuazione della missione;
- b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione;
- c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE alla zona della missione stessa;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

#### Articolo 10

##### Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se del caso, l'RSUE riferisce anche ai pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio, in particolare al gruppo «Diritti umani». Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». A norma dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

<sup>(1)</sup> GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

*Articolo 11***Coordinamento**

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti degli Stati membri e le azioni dell'Unione siano impiegati in un quadro coerente, ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. L'RSUE lavora in maniera coordinata con gli Stati membri e la Commissione, nonché, se del caso, con altri rappresentanti speciali dell'Unione europea. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione, i capimissione degli Stati membri, nonché con i capi o comandanti delle missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune e, se del caso, altri rappresentanti speciali dell'Unione europea, che si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato.

3. L'RSUE mantiene stretti contatti, ricerca complementarità e sinergie con altri attori internazionali e regionali a livello centrale e sul campo. L'RSUE ricerca contatti regolari con le organizzazioni della società civile, sia a livello centrale che sul campo.

*Articolo 12***Riesame**

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione in questo settore sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione semestrale sui progressi compiuti e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2012

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

A. D. MAVROYIANNIS

---

## IV

(Atti adottati prima del 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom)

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2009

**relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea**

(2012/441/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4,

visto l'atto d'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 dicembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e il Marocco dall'altro lato.
- (2) L'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato («l'accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006 <sup>(1)</sup>.
- (3) Il trattato sull'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2007.
- (4) È necessario un protocollo che modifichi l'accordo per tenere conto dell'adesione dei due nuovi Stati membri.
- (5) Il protocollo è stato negoziato dalle parti il 19 marzo 2007.
- (6) È opportuno firmare il protocollo e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. La firma del protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo del Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea («il protocollo»), è approvata a nome della Comunità europea, con riserva di conclusione di tale protocollo.

2. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione.

*Articolo 3*

Con riserva di trattamento reciproco, il protocollo è applicato su base provvisoria a decorrere dalla data della firma delle parti, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

*Articolo 4*

La notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo è effettuata dal Consiglio.

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2009

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
Å. TORSTENSSON

<sup>(1)</sup> GU L 386 del 29.12.2006, pag. 55.

**PROTOCOLLO**

**che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea**

IL REGNO DEL BELGIO,  
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,  
LA REPUBBLICA CECA,  
IL REGNO DI DANIMARCA,  
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,  
LA REPUBBLICA D'ESTONIA,  
L'IRLANDA,  
LA REPUBBLICA ELLENICA,  
IL REGNO DI SPAGNA,  
LA REPUBBLICA FRANCESE,  
LA REPUBBLICA ITALIANA,  
LA REPUBBLICA DI CIPRO,  
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,  
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,  
IL GRAN DUCATO DI LUSSEMBURGO,  
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,  
MALTA,  
IL REGNO DEI PAESI BASSI,  
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,  
LA REPUBBLICA DI POLONIA,  
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,  
LA ROMANIA,  
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,  
LA REPUBBLICA SLOVACCA,  
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,  
IL REGNO DI SVEZIA,  
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,  
di seguito denominati gli "Stati membri", e  
LA COMUNITÀ EUROPEA,  
di seguito denominata "la Comunità",  
rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea,  
da una parte, e  
IL REGNO DEL MAROCCO,  
di seguito denominato "il Marocco",  
dall'altra,  
vista l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea e quindi alla Comunità il 1° gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1*

La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono parti dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006 ("l'accordo").

*Articolo 2*

1. All'allegato II dell'accordo (accordi bilaterali tra il Marocco e gli Stati membri della Comunità europea) sono aggiunte le seguenti disposizioni:

a) dopo il primo trattino:

"— Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno del Marocco relativo al trasporto aereo, firmato a Rabat il 14 ottobre 1966;"

b) dopo il sedicesimo trattino:

"— Accordo tra il Governo della Repubblica socialista di Romania e il governo del Regno del Marocco relativo ai trasporti aerei civili, firmato a Bucarest il 6 dicembre 1971,

modificato da ultimo dal memorandum d'intesa fatto a Rabat il 29 febbraio 1996;"

2. Al paragrafo 1 dell'allegato III dell'accordo (autorizzazioni di esercizio e autorizzazioni tecniche: autorità competenti) sono aggiunte le seguenti disposizioni:

a) dopo la voce relativa al Belgio:

"Bulgaria:

Direzione generale dell'amministrazione dell'aviazione civile

Ministero dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni";

b) dopo la voce relativa alla Repubblica slovacca:

"Romania:

Direzione generale dell'infrastruttura e del trasporto aereo

Ministero dei trasporti e dell'infrastruttura".

*Articolo 3*

I testi dell'accordo in bulgaro e in rumeno, acclusi al presente protocollo, fanno fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche.

*Articolo 4*

1. Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia, qualora il presente protocollo dovesse essere approvato dalle parti contraenti successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, il presente protocollo entrerebbe in vigore, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, dell'accordo, il giorno in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne di approvazione.

2. Il presente protocollo è applicato su base provvisoria a decorrere dalla data della firma delle parti.

*Articolo 5*

Il presente protocollo è fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2012, in duplice esemplare, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

За държавите-членки  
 Por los Estados miembros  
 Za členské státy  
 For medlemsstaterne  
 Für die Mitgliedstaaten  
 Liikmesriikide nimel  
 Για τα κράτη μέλη  
 For the Member States  
 Pour les États membres  
 Per gli Stati membri  
 Dalīvalstu vārdā –  
 Valstybių narių vardu  
 A tagállamok részéről  
 Ghall-Istati Membri  
 Voor de lidstaten  
 W imieniu Państw Członkowskich  
 Pelos Estados-Membros  
 Pentru statele membre  
 Za členské štáty  
 Za države članice  
 Jäsenvaltioiden puolesta  
 För medlemsstaternas

عن الدول الأعضاء



За Европейския съюз  
 Por la Unión Europea  
 Za Evropskou unii  
 For Den Europæiske Union  
 Für die Europäische Union  
 Euroopa Liidu nimel  
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 For the European Union  
 Pour l'Union européenne  
 Per l'Unione europea  
 Eiropas Savienības vārdā –  
 Europos Sąjungos vardu  
 Az Európai Unió részéről  
 Ghall-Unjoni Ewropea  
 Voor de Europese Unie  
 W imieniu Unii Europejskiej  
 Pela União Europeia  
 Pentru Uniunea Europeană  
 Za Európsku úniu  
 Za Evropsko unijo  
 Euroopan unionin puolesta  
 För Europeiska unionen

عن الإتحاد الأوروبي



За Кралство Мароко  
 Por el Reino de Marruecos  
 Za Marocké království  
 For Kongeriget Marokko  
 Für das Königreich Marokko  
 Maroko Kuningriigi nimel  
 Για το Βασίλειο του Μαρόκου  
 For the Kingdom of Morocco  
 Pour le Royaume du Maroc  
 Per il Regno del Marocco  
 Marokas Karalistes vārdā –  
 Maroko Karalystės vardu  
 A Marokkói Királyság nevében  
 Ghar-Renju tal-Marokk  
 Voor het Koninkrijk Marokko  
 W imieniu Królestwa Maroka  
 Pelo Reino de Marrocos  
 Pentru Regatul Maroc  
 Za Marocké kráľovstvo  
 Za Kraljevino Maroko  
 Marokon kuningaskunnan puolesta  
 För Konungariket Marocko

عن المملكة المغربية



**RETTIFICHE**

**Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) n. 648/2012 della Commissione, del 25 luglio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 199 del 26 luglio 2012)

Nel titolo, in copertina e a pagina 4, il numero ufficiale del regolamento:

*anziché:* «(UE) n. 648/2012»,

*leggi:* «(UE) n. 684/2012».


---

<b>Protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea</b> .....	25
--	----

---

**Rettifiche**

<b>Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) n. 648/2012 della Commissione, del 25 luglio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (GU L 199 del 26.7.2012)</b> .....	28
--	----



## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**

